

## **Regione Lazio**

### **DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 ottobre 2021, n. G12112

**Indicazioni operative in merito alle modalità di scorrimento di graduatoria e all'indizione di procedure concorsuali - modifica alla Determinazione n. GR3609\_000003 del 23/08/2021 avente ad oggetto "Piano Triennale del Fabbisogno di personale per il triennio 2021-2022 delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale"**

**OGGETTO:** Indicazioni operative in merito alle modalità di scorrimento di graduatoria e all'indizione di procedure concorsuali – modifica alla Determinazione n. GR3609\_000003 del 23/08/2021 avente ad oggetto “*Piano Triennale del Fabbisogno di personale per il triennio 2021-2022 delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale*”

## IL DIRETTORE REGIONALE

Su proposta del dirigente dell'Area Risorse Umane

**VISTA** la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale;

**VISTO** il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTE** le deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla D.G.R. n. 252 del 1 giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le quale si è provveduto a effettuare una riorganizzazione generale dell'assetto amministrativo ed è stata istituita, tra le altre, la Direzione regionale Salute ed integrazione sociosanitaria;

**VISTA** la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 con la quale si dispone la riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 03/08/2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1044 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria al dottor Massimo Annicchiarico;

**VISTO** l'Atto di organizzazione n. G00243 del 18 gennaio 2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Risorse Umane della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria alla dottoressa Eleonora Alimenti;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 05/03/2020, per come successivamente integrata dalla Delibera del 06/04/2020 con la quale è stata disposta l'uscita dal commissariamento con la relativa cessazione del mandato commissariale conferito al Commissario ad acta con deliberazione del Consiglio dei Ministri il 10 aprile 2018;

**VISTO** il DCA n. 81/2020 recepito con Deliberazione della Giunta n. 406/2020;

**VISTO** il verbale del 22 luglio 2020 nel quale il Tavolo di rientro, ha espresso parere positivo al Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario 2019/2021;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 luglio 2021 e il successivo Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 che all'art. 1 dispone la proroga dello stato d'emergenza sino al 31 dicembre 2021;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio – LAZIO n. T00055 del 5 marzo 2020 con cui è stata istituita l'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente n. Z00003 del 06 marzo 2020 che demanda alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, l'onere di fornire indicazioni utili e necessarie sugli ambiti relativi al personale in considerazione dell'urgenza e dell'impellente necessità di garantire il necessario supporto assistenziale e al fine di contribuire con adeguate misure anche in tale settore, in attuazione dei punti da n. 23. a n. 26. della citata ordinanza;

**VISTO** l'Allegato 2 dell'Ordinanza del Presidente n. Z00009 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto *“Procedure in materia di reclutamento del personale durante la fase emergenziale”* sono state fornite indicazioni sul reclutamento nella fase emergenziale covid-19 integrato dalla nota prot. n. 237157 del 20 marzo 2020 prevedendo che *“La definizione del numero di unità attribuibili così come della disciplina e del profilo e della struttura di destinazione è di esclusiva competenza della Cabina di regia per il reclutamento straordinario che opera in linea con tutte le azioni adottate nell'ambito della programmazione regionale nonché del fabbisogno ulteriore; qualsiasi atto assunto dall'Azienda del SSR non coerente con tale disposizione è suscettibile di contestazione e di richiesta di rideterminazione dell'Azienda, con conseguente responsabilità per il caso di indennizzo dovuto alla revoca.”*;

**VISTO** il DCA U00378/2019 avente ad oggetto *“Integrazioni e modificazioni al Regolamento “Procedura autorizzativa per l'assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.” approvato con il Decreto del Commissario ad acta del 31 dicembre 2018” n. 405.”*;

**VISTA** la Determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G02738 del 13 marzo 2020 avente ad oggetto *“Emergenza COVID19. Costituzione Cabina di Regia per il reclutamento straordinario”*, con la quale è stata costituita una Cabina di regia volta al coordinamento delle procedure di reclutamento in atto nelle Aziende e gli Enti del SSR e dare attuazione alle disposizioni normative che si sono susseguite;

**VISTA** la Determinazione n. G03200 del 24 marzo 2021 avente ad oggetto *“Ulteriori indicazioni operative sulla gestione delle Graduatorie di concorso”*;

**VISTA** la Determinazione n. G06240 del 25 maggio 2021 avente ad oggetto *“Ulteriori indicazioni operative sulla gestione della facoltà d'opzione per le esigenze connesse all'emergenza Covid-19”*;

**VISTA** la Determinazione n. GR3609\_000003 del 23/08/2021 avente ad oggetto *“Piano Triennale del Fabbisogno di personale per il triennio 2021-2022 delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale”*;

**VISTA** la nota prot. n. 876438 del 13 ottobre 2020 avente ad oggetto *“Iniziative urgenti in tema di gestione del personale”* con la quale la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, al fine di fronteggiare l'emergenza e garantire un'equa distribuzione del personale necessario a rispondere alle criticità nelle Aziende ed Enti del SSR, ha ribadito la necessità che le graduatorie siano gestite a livello centralizzato dalla citata cabina di regia, che provvederà all'equa ripartizione del personale ivi presente, sulla base dei rispettivi fabbisogni aziendali espressi;

**VISTO** quanto disposto in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale dalla L.R. 11 luglio 2018 n. 5 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che la legge regionale 11 agosto 2021 n. 14 all'art 30 ha apportato delle modifiche alla legge regionale 11 luglio 2018 n. 5, prevedendo che la valenza regionale delle procedure concorsuali e pertanto anche delle graduatorie sia espressamente prevista dal bando di concorso;

**CONSIDERATO** pertanto necessario provvedere all'attuazione di detto disposto normativo e al coordinamento della novella legislativa con le disposizioni vigenti in tema di indizione di procedure concorsuali, di scorrimento di graduatoria di concorso, di accordi tra pubbliche amministrazioni nonché in tema di esercizio della facoltà d'opzione per come previsto dalle citate Determinazioni n. G 03200 e n. G06240;

**CONSIDERATO** che l'approvazione del Piano triennale di fabbisogno di personale di ciascuna Azienda o Ente del SSR, l'autorizzazione regionale all'assunzione per la singola Azienda, l'individuazione delle modalità di assunzione sono espressione delle potestà e delle competenze e delle funzioni spettanti all'ente Regione per come previsto dalla Costituzione e dalle norme attuative dei principi costituzionali assumendo, quindi, la specifica procedura selettiva valenza e valore regionale ai fini della valutazione del rispetto dei limiti economico-finanziari, degli obiettivi di finanza pubblica, del rispetto degli obiettivi della programmazione regionale, del rispetto della normativa in materia di accesso al pubblico impiego, nonché per il rispetto dei consolidati orientamenti della giurisprudenza civile, contabile ed amministrativa sempre in materia di personale;

**CONSIDERATO** pertanto che le Aziende e gli Enti del SSR sono tenute al rispetto e all'applicazione delle direttive e delle indicazioni emanate dalla struttura regionale competente e che il mancato rispetto delle stesse può determinare l'avvio delle apposite procedure nei confronti della direzione strategica;

**CONSIDERATO** altresì che l'attuale fase pandemica, pur permanendo lo stato emergenziale, è caratterizzata dalla necessaria riconduzione della gestione del personale delle Aziende e degli Enti del SSR alle modalità ordinarie che comprendono tra l'altro, da un lato, l'attività di pianificazione, programmazione, controllo e verifica operata dalle strutture regionali e dall'altro lato l'attività di scorrimento delle graduatorie effettuata direttamente dalle Aziende sanitarie, determinandosi, quindi, in capo alle stesse, la responsabilità in ordine al rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia, anche per quanto attiene al rispetto dei vincoli di compatibilità economico-finanziaria;

**CONSIDERATO** che tale disposizione rientra nelle previsioni di cui al citato Allegato 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z0009/2020 che prevede l'approvazione da parte della Cabina di regia regionale del numero di unità e della tipologia di profilo del personale da assumere in quanto tale autorizzazione, nel regime ordinario, è da ricondurre all'approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale che è caratterizzato da duplice valenza relativamente all'individuazione dei profili da assumere e all'impatto economico di tali assunzioni e al concordamento del budget annuale attribuito alle Aziende, costituito anche dalle parte dedicata al personale;

**CONSIDERATO** di disporre quanto segue in merito all'indizione delle procedure concorsuali e alle modalità di gestione e utilizzo delle graduatorie concorsuali:

1. L'indizione di una procedura concorsuale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in forma aggregata e a valenza regionale è la modalità ordinaria per il Servizio sanitario

- regionale, in quanto consente una adeguata economicità dello svolgimento delle procedure nonché l'applicazione di criteri di valutazione uniformi, tali da garantire omogeneità qualitativa e professionale per funzioni equivalenti;
2. Il testo del bando deve riportare che la graduatoria dovrà essere utilizzata dalle altre Aziende del S.S.R. fermo rimanendo la verifica della coerenza e del rispetto del Piano del fabbisogno approvato dalla Regione, dei vincoli economico-finanziari, degli atti di pianificazione e programmazione regionali e aziendali;
  3. Il testo del bando deve riportare quanto stabilito al comma 1 lettera b) della L.R. 2 maggio 2017, n. 4;
  4. Il testo del bando deve riportare quanto previsto dall'art 1 comma 2 ter della L.R. 11 luglio 2018 n. 5;
  5. Le Aziende e gli Enti procedono all'assunzione dei soggetti vincitori e provvedono alla trasmissione degli esiti dello scorrimento della graduatoria alla Cabina di regia regionale, cui spetta il controllo, la verifica e il coordinamento delle attività delle Aziende;
  6. L'Azienda che intende procedere all'assunzione degli idonei, fermo rimanendo la verifica della coerenza e del rispetto del Piano del fabbisogno approvato dalla Regione, dei vincoli economico-finanziari, degli atti di pianificazione e programmazione regionali e aziendali, presenta apposita richiesta all'Azienda titolare della graduatoria che provvede, ove possibile, al soddisfacimento di tale richiesta, dandone immediata comunicazione anche alla competente struttura regionale;
  7. Le graduatorie sono utilizzate nel rispetto del criterio cronologico dell'atto più risalente; ai fini dell'individuazione della data si considera quella di approvazione dell'atto.
  8. Il criterio cronologico non opera qualora l'Azienda intende assumere ulteriore personale rispetto al numero previsto dei vincitori utilizzando una propria graduatoria; in tal caso la stessa deve verificare il rispetto del Piano del fabbisogno approvato per l'anno di riferimento, della cornice economico-finanziaria, degli atti di programmazione e pianificazione regionali e aziendali, della normativa statale e regionale in tema di accesso al pubblico impiego e deve dare immediata analitica e dettagliata comunicazione alla struttura regionale;
  9. Le Aziende titolari di graduatoria comunicano ogni 15 giorni alla struttura regionale gli aggiornamenti in merito all'utilizzo;
  10. Tutte le Aziende sono tenute all'invio alla struttura regionale, con cadenza mensile, dell'elenco degli assunti, mediante apposito format predisposto dalla Regione;
  11. Qualora una graduatoria debba essere utilizzata da più Aziende e/o Enti del SSR per il soddisfacimento di esigenze assunzionali sarà cura della Azienda titolare della graduatoria provvedere all'attribuzione delle unità per singola Azienda, partendo dalla richiesta più risalente nel tempo, garantendo, in ogni caso, una equilibrata assegnazione delle unità a tutte le Aziende richiedenti, dandone immediata comunicazione anche alla competente struttura regionale;
  12. In considerazione delle disposizioni sopra richiamate nonché di quanto previsto dal DCA n. U00378/2019, dalle Determinazioni n. G03200/2021 e n. G 06240/2021 e in generale dal complesso delle disposizioni regionali e commissariali in tema di gestione del personale del SSR, le Aziende e gli Enti non procedono alla predisposizione di richieste di utilizzo di graduatorie regionali ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge n. 3/2003 e dell'art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003;
  13. Sarà cura dell'Azienda titolare della graduatoria provvedere all'accertamento dell'esistenza di tutti gli elementi necessari previsti nella Determinazione n. G06240 del 25/05/2021 al fine di derogare alla "non applicazione della facoltà di opzione" nei casi di specifica richiesta;
  14. Le Aziende garantiscono e sono responsabili della correttezza e coerenza dei provvedimenti adottati rispetto agli indirizzi regionali sulle modalità di predisposizione dei Piani del Fabbisogno nonché con le disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di

programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria, con l'organizzazione della rete dell'assistenza, con i piani strategici aziendali e con gli atti aziendali, con le disposizioni statali in materia di accesso al pubblico impiego, con le disposizioni statali, regionali e commissariali in materia di gestione del personale del SSR, con i vincoli economico-finanziari.

**CONSIDERATO** inoltre che la Determinazione GR3906\_000003/2021 con cui si è approvato il Piano Triennale di Fabbisogno del personale 2020/2022 disponeva che le Aziende non possano dare avvio alle procedure assunzionali tenuto conto dell'imminente avvio della fase di predisposizione e approvazione del Piano triennale di Fabbisogno del personale 2021/2023

**CONSIDERATO** tuttavia, in ragione della prevista tempistica per l'approvazione di detto ultimo Piano e della necessità di garantire il ritorno all'ordinaria fase di erogazione assistenziale, di prevedere l'avvio delle procedure assunzionali nel rispetto dei PPTTF approvati con la sopra citata determinazione GR3906\_000003/2021;

**CONSIDERATO** pertanto di modificare la Determinazione n. GR3906\_00003 del 23/08/2021 nella parte in cui prevede al punto 3 del determinato "di disporre che le Aziende e gli Enti del SSR non procedano autonomamente all'avvio delle procedure di reclutamento conseguenti alla richiamata approvazione, anche in considerazione della prossima predisposizione del Piano triennale del fabbisogno 2021-2023 e dell'adozione della Delibera di Giunta avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2021 degli Enti del SSR rientranti nel perimetro di consolidamento e del Consolidato SSR ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs. 118/2011" sostituendo tale punto con *"le Aziende e gli Enti del SSR possono dare avvio alle procedure assunzionali, di reclutamento nel pieno rispetto dei Piani del Fabbisogno, delle disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria, dell'organizzazione della rete dell'assistenza, dei piani strategici aziendali e degli atti aziendali, delle disposizioni statali in materia di accesso al pubblico impiego, delle disposizioni statali, regionali e commissariali in materia di gestione del personale del SSR, e dei vincoli economico-finanziari di cui alla delibera di Giunta avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2021 degli Enti del SSR rientranti nel perimetro di consolidamento e del Consolidato SSR ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs. 118/2011"*

**TENUTO CONTO** che per garantire il rispetto dei vincoli economico-finanziari, le Aziende sono tenute a comunicare alla Regione le unità assunte, conseguentemente a tale modifica alla citata Determinazione n. GR3906\_00003, distinte per numero e per profilo e che per tali assunzioni devono essere utilizzate, prioritariamente, le graduatorie valide di concorso pubblico a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni sopra elencate;

**RITENUTO** di ribadire e confermare il contenuto della già citate Determinazioni n. G03200 del 24 marzo 2021 e n. G 06240 del 25 maggio 2021 così come delle precedenti disposizioni regionali e commissariali relative alla gestione del personale del SSR e alla regolamentazione delle modalità assunzionali, per quanto compatibili e alla cui applicazione le Aziende e gli Enti del SSR sono tenute nell'ambito della loro attività complessiva di gestione del personale;

**CONSIDERATO**, infine, opportuno specificare che qualora si accerti una violazione o il superamento del valore delle risorse dedicate al costo del personale, come assegnate nel BEP per l'anno di riferimento e, in previsione, per gli anni successivi - dovuta al mancato rispetto del Piano del fabbisogno approvato dalla Regione, dei vincoli economico-finanziari, degli atti di pianificazione e programmazione regionali e aziendali - l'Azienda interessata non potrà procedere autonomamente

all'assunzione di ulteriore personale; in tale fattispecie, e sino al conseguimento del pieno rispetto dei limiti dei finanziamenti dedicati, il soddisfacimento del fabbisogno assunzionale potrà essere effettuato esclusivamente previa autorizzazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;

**RITENUTO** pertanto di dover approvare quanto sopra analiticamente esposto;

## D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- di disporre quanto segue in merito all'indizione delle procedure concorsuali e alle modalità di gestione e utilizzo delle graduatorie concorsuali:
  1. L'indizione di una procedura concorsuale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in forma aggregata e a valenza regionale è la modalità ordinaria per il Servizio sanitario regionale, in quanto consente una adeguata economicità dello svolgimento delle procedure nonché l'applicazione di criteri di valutazione uniformi, tali da garantire omogeneità qualitativa e professionale per funzioni equivalenti;
  2. Il testo del bando deve riportare che la graduatoria dovrà essere utilizzata dalle altre Aziende del S.S.R. fermo rimanendo la verifica della coerenza e del rispetto del Piano del fabbisogno approvato dalla Regione, dei vincoli economico-finanziari, degli atti di pianificazione e programmazione regionali e aziendali;
  3. Il testo del bando deve riportare quanto stabilito al comma 1 lettera b) della L.R. 2 maggio 2017, n. 4;
  4. Il testo del bando deve riportare quanto previsto dall'art 1 comma 2 ter della L.R. 11 luglio 2018 n. 5;
  5. Le Aziende e gli Enti procedono all'assunzione dei soggetti vincitori e provvedono alla trasmissione degli esiti dello scorrimento della graduatoria alla Cabina di regia regionale, cui spetta il controllo, la verifica e il coordinamento delle attività delle Aziende;
  6. L'Azienda che intende procedere all'assunzione degli idonei, fermo rimanendo la verifica della coerenza e del rispetto del Piano del fabbisogno approvato dalla Regione, dei vincoli economico-finanziari, degli atti di pianificazione e programmazione regionali e aziendali, presenta apposita richiesta all'Azienda titolare della graduatoria che provvede, ove possibile, al soddisfacimento di tale richiesta, dandone immediata comunicazione anche alla competente struttura regionale;
  7. Le graduatorie sono utilizzate nel rispetto del criterio cronologico dell'atto più risalente; ai fini dell'individuazione della data si considera quella di approvazione dell'atto.
  8. Il criterio cronologico non opera qualora l'Azienda intende assumere ulteriore personale rispetto al numero previsto dei vincitori utilizzando una propria graduatoria; in tal caso la stessa deve verificare il rispetto del Piano del fabbisogno approvato per l'anno di riferimento, della cornice economico-finanziaria, degli atti di programmazione e pianificazione regionali e aziendali, della normativa statale e regionale in tema di accesso al pubblico impiego e deve dare immediata analitica e dettagliata comunicazione alla struttura regionale;
  9. Le Aziende titolari di graduatoria comunicano ogni 15 giorni alla struttura regionale gli aggiornamenti in merito all'utilizzo;
  10. Tutte le Aziende sono tenute all'invio alla struttura regionale, con cadenza mensile, dell'elenco degli assunti, mediante apposito format predisposto dalla Regione;
  11. Qualora una graduatoria debba essere utilizzata da più Aziende e/o Enti del SSR per il soddisfacimento di esigenze assunzionali sarà cura della Azienda titolare della graduatoria provvedere all'attribuzione delle unità per singola Azienda, partendo dalla richiesta più

risalente nel tempo, garantendo, in ogni caso, una equilibrata assegnazione delle unità a tutte le Aziende richiedenti, dandone immediata comunicazione anche alla competente struttura regionale;

12. In considerazione delle disposizioni sopra richiamate nonché di quanto previsto dal DCA n. U00378/2019, dalle Determinazioni n. G03200/2021 e n. G 06240/2021 e in generale dal complesso delle disposizioni regionali e commissariali in tema di gestione del personale del SSR, le Aziende e gli Enti non procedono alla predisposizione di richieste di utilizzo di graduatorie regionali ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge n. 3/2003 e dell'art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003;
  13. Sarà cura dell'Azienda titolare della graduatoria provvedere all'accertamento dell'esistenza di tutti gli elementi necessari previsti nella Determinazione n. G06240 del 25/05/2021 al fine di derogare alla "non applicazione della facoltà di opzione" nei casi di specifica richiesta;
  14. Le Aziende garantiscono e sono responsabili della correttezza e coerenza dei provvedimenti adottati rispetto agli indirizzi regionali sulle modalità di predisposizione dei Piani del Fabbisogno nonché con le disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria, con l'organizzazione della rete dell'assistenza, con i piani strategici aziendali e con gli atti aziendali, con le disposizioni statali in materia di accesso al pubblico impiego, con le disposizioni statali, regionali e commissariali in materia di gestione del personale del SSR, con i vincoli economico-finanziari.
- di disporre la modifica della Determinazione n. GR3906\_00003 del 23/08/2021 nella parte in cui prevede al punto 3 del determinato "di disporre che le Aziende e gli Enti del SSR non procedano autonomamente all'avvio delle procedure di reclutamento conseguenti alla richiamata approvazione, anche in considerazione della prossima predisposizione del Piano triennale del fabbisogno 2021-2023 e dell'adozione della Delibera di Giunta avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2021 degli Enti del SSR rientranti nel perimetro di consolidamento e del Consolidato SSR ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs. 118/2011" sostituendo tale punto con *"le Aziende e gli Enti del SSR possono dare avvio alle procedure assunzionali, di reclutamento nel pieno rispetto dei Piani del Fabbisogno, delle disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria, dell'organizzazione della rete dell'assistenza, dei piani strategici aziendali e degli atti aziendali, delle disposizioni statali in materia di accesso al pubblico impiego, delle disposizioni statali, regionali e commissariali in materia di gestione del personale del SSR, e dei vincoli economico-finanziari di cui alla delibera di Giunta avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2021 degli Enti del SSR rientranti nel perimetro di consolidamento e del Consolidato SSR ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs. 118/2011"*;
  - di disporre che garantire il rispetto dei vincoli economico-finanziari, le Aziende sono tenute a comunicare alla Regione le unità assunte, conseguentemente a tale modifica alla citata Determinazione n. GR3906\_00003, distinte per numero e per profilo e che per tali assunzioni devono essere utilizzate, prioritariamente, le graduatorie valide di concorso pubblico a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni sopra elencate
  - di ribadire e confermare il contenuto della già citate Determinazioni n. G03200 del 24 marzo 2021 e n. G 06240 del 25 maggio 2021 così come delle precedenti disposizioni regionali e commissariali relative alla gestione del personale del SSR e alla regolamentazione delle modalità assunzionali, per quanto compatibili e alla cui applicazione le Aziende e gli Enti del SSR sono tenute nell'ambito della loro attività complessiva di gestione del personale;
  - di prevedere che, qualora si accerti una violazione o il superamento del valore delle risorse dedicate al costo del personale, come assegnate nel BEP per l'anno di riferimento e, in previsione,



per gli anni successivi - dovuta al mancato rispetto del Piano del fabbisogno approvato dalla Regione, dei vincoli economico-finanziari, degli atti di pianificazione e programmazione regionali e aziendali - l'Azienda interessata non potrà procedere autonomamente all'assunzione di ulteriore personale e, sino al conseguimento del pieno rispetto dei limiti dei finanziamenti dedicati, il soddisfacimento del fabbisogno assunzionale potrà essere effettuato esclusivamente previa autorizzazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;

- di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE

Massimo Annicchiarico